



LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE



IL SERVIZIO MILITARE – Circolare INPS 138/2016

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) nella sezione Servizi ON LINE > Elenco di tutti i servizi > Accredito contributi figurativi del servizio di leva. Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso del PIN "dispositivo"/SPID di autenticazione. Nel menù delle funzioni della pagina iniziale, è disponibile un manuale consultabile on line o scaricabile direttamente dal sito.

La compilazione della richiesta telematica prevede l'inserimento di:

- Codice fiscale del richiedente (dati anagrafici e indirizzo di residenza saranno prelevati dagli archivi dell'Istituto);
- Recapiti telefonici e e-mail;
- Tipo di servizio svolto (militare, civile, richiamo alle armi);
- Arma di appartenenza e ruolo svolto;
- Date di inizio e fine servizio;
- Distretto militare di appartenenza (centro documentale o direzione marittima di appartenenza);
- Residenza al 18° anno di età;
- Fondo pensionistico nel quale si chiede l'accredito;
- Eventuali note;
- La domanda sarà regolarmente trasmessa al momento della conferma finale (indicata dalla funzione salva).

Dopo l'invio, il richiedente potrà immediatamente stampare la ricevuta di presentazione dell'istanza protocollata.

TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini ordinamentali di presentazione delle domande
art.147 DPR 1092/73

CESSAZIONI LIMITI DI ETA'



La domanda di computo/riscatto può essere presentata fino a due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (concetto «dinamico»)

CESSAZIONI DIVERSE DAI
LIMITI DI ETA'



Il dipendente ha facoltà di presentare domanda di riscatto/computo di periodi o servizi, in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 gg dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro

DECESSO IN SERVIZIO DEL
DIPENDENTE



Gli aventi causa possono presentare la domanda di riscatto/computo entro il termine perentorio di 90 gg dalla morte del dante causa

Laddove un dipendente statale sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 147, la domanda di computo dei servizi pre-ruolo, con iscrizione all'Inps, può essere intesa come domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79.



Circolare INPDAP 56/2010

SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI RISCATTO/RICONGIUNZIONE

Iscritto «assicurato»

il soggetto in contribuzione/prosecuzione volontaria,
«in costanza di versamento»

Iscritto «dipendente»

Il lavoratore «attivo»

«Assicurato»

Soggetto che può vantare una posizione assicurativa/contributiva accreditata presso una delle Casse amministrative che non abbia già dato titolo ad un trattamento di quiescenza, ancorché lo stesso non sia più in servizio.

Dal 31/7/2010, «l'assicurato», come sopra individuato, può presentare domanda di riscatto/computo, ancorché cessato dal servizio



COMPUTO ART. 11 DPR 1092/73

Consente, a domanda e senza oneri, di valorizzare ai fini pensionistici periodi di lavoro prestati alle dipendenze dello Stato (**supplenze temporanee o annuali fino al 31/12/1987**) o Enti Pubblici (es. Patronato Scolastico), la cui contribuzione è stata versata all'INPS.

Possono fare domanda di computo i dipendenti statali iscritti alla CTPS.

Le domande sono state presentate al Provveditorato Studi fino al 31/08/2000; dal 01/09/2000 la competenza è stata acquisita dall' INPDAP/INPS. Dal 2013 le istanze devono essere obbligatoriamente presentate con modalità on line.

Il procedimento si attiva a seguito di domanda presentata dal dipendente e, previo accertamento della contribuzione versata in INPS gestione privata, si completa con l'emissione del decreto e relativa notifica.



COMPUTO ART. 11/12 DPR 1092/73 – RISCATTO periodi

Laddove i periodi di servizio richiesti a computo art. 11 (servizi prestatati presso amministrazioni statali) e certificati NON risultino coperti da contribuzione, gli stessi sono ammessi a RISCATTO.

L'iscritto se ritiene che il per il periodo ammesso a riscatto sia stata versata la contribuzione nonostante sul conto assicurativo di GESTIONE PRIVATA (nel cassetto previdenziale è la scheda di colore BLU) può presentare domanda on line di segnalazione contributiva accedendo a FA.SE. (FASCICOLO SEGNALAZIONI DEL CITTADINO) allegando eventuale documentazione a corredo della richiesta (ad esempio le dichiarazioni 01M inviate dai provveditorati utili alla sede INPS per procedere alla valorizzazione del conto assicurativo laddove vengano ritrovati i relativi versamenti abbinabili a tali dichiarazioni) .

Se l'istruttoria ha un esito positivo, i relativi contributi vengono inseriti nel conto assicurativo di gestione privata e potrà essere chiesto il riesame del provvedimento di computo che ha dato luogo ad un riscatto.

Contrariamente ai servizi di cui all'art. 11, per quelli riferiti a periodi di servizio di cui all'art. 12 DPR 1092 (servizi prestatati presso enti pubblici diversi da quelli statali) in assenza di contribuzione versata **NON è ammesso il riscatto**, pur in presenza della relativa certificazione di servizio.



FA.SE. – fascicolo segnalazioni cittadino

Il Fascicolo Segnalazioni del Cittadino (FA.SE.) è un portale di accesso ai principali servizi messi a disposizione dall'INPS per l'utente e si accede al servizio **online** tramite le proprie credenziali.

Tramite il fascicolo previdenziale del cittadino è possibile consultare, scaricare e stampare la documentazione relativa alla propria posizione contributiva.

Tra le funzionalità disponibili si segnalano:

- **provvedimenti Gestione Dipendenti Pubblici** - visualizzazione dei provvedimenti emessi dalla Gestione Dipendenti Pubblici;
- **domande presentate di pensioni** - visualizzazione delle lettere di accoglimento e rifiuto delle domande di pensione;
- **posizione assicurativa** (estratto conto, segnalazione contributive, Gestione Separata, estratto conto integrato) - informazioni sulla propria posizione contributiva e strumenti per la gestione delle segnalazioni da inviare all'Istituto;



RISCATTI

Ogni iscritto ha la «facoltà» di chiedere il riscatto, mediante pagamento di un contributo a suo carico, di titoli/servizi che non siano altrimenti utili a pensione al fine di incrementare l'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza.

Per una corretta valorizzazione dei riscatti occorre fare riferimento alla «normativa di settore», ossia alla Cassa di appartenenza, che per il comparto scuola è la CTPS.

Si tratta di una prestazione che opera esclusivamente a domanda che dal **4/4/2013**, anche per gli iscritti all'Inps- Gestione Dipendenti Pubblici **deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica** (Circolare Inps n.12 del 25/01/2013)



TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DI RISCATTO DA INPS

Nella trattazione delle domande di riscatto l'INPS rispetta due criteri fondamentali:

IL CRITERIO CRONOLOGICO NELLA TRATTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

«la trattazione delle istanze, tendenti ad ottenere in capo ad uno stesso soggetto più provvedimenti amministrativi di diversa natura, deve avvenire con l'osservanza del **criterio cronologico** di presentazione delle domande, al fine di assicurare la necessaria certezza del diritto»

(NOTA DI SERVIZIO INPDAP N°417 del 12/2/1996)

IL PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI

Il principio della conservazione degli atti giuridici consente per le domande di riscatto mai formalmente respinte di **posticipare la data originaria** di presentazione della domanda al momento in cui tale valorizzazione è resa possibile dalla norma di riferimento.

(NOTA DI SERVIZIO INPDAP N°492 DEL 07/10/1996)



RISCATTO TITOLI O SERVIZI

- **STUDI UNIVERSITARI** (DIPLOMA DI LAUREA – durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6)
DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE – **DPR 1092/73 art.13**: ammesso qualora il titolo di laurea avesse costituito requisito indispensabile per il posto occupato.
- **TITOLI DI CUI ALLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N°52/2000**:
 - Corsi studi Accademia delle Belle Arti
 - Istituti o scuole riconosciuti di livello Superiore (post- secondario)
 - Diplomi A.F.A.M. «vecchio ordinamento» (Circ. INPS 95/2020):

Requisiti necessari:

- Diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni;
- Possesso titolo di studio scuola superiore (quinquennale)
- Titolo di studio o di specializzazione/perfezionamento deve essere rilasciato da scuole o istituzioni scolastiche che se non rientranti nell'ambito universitario, debbono essere state riconosciute dal MIUR, oppure deve risultare approvazione da parte MIUR per lo specifico corso



RISCATTI TITOLI

Dal 12/07/1997 a seguito del **D.L.vo 184/97** non è più richiesta alcuna condizione, cioè tutti i lavoratori iscritti a Casse pensionistiche possono chiedere il riscatto del periodo di durata legale del corso di studi:

- **DIPLOMI UNIVERSITARI** (durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 – cd laurea breve)
 - **CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA** (di durata almeno biennale)
 - **DOTTORATO DI RICERCA**
 - **CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST – DIPLOMA:** corsi per insegnamento ad alunni portatori di handicap – sostegno - riscattabili solo nel caso in cui abbiano costituito requisito per una delle attività svolte nell'arco della vita lavorativa
-
- **Periodi di studio compiuti all'estero:**
I titoli di studio accademici conseguiti all'estero devono essere oggetto di specifico riconoscimento "ai fini previdenziali", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica 189/2009 ([messaggio INPS 22 luglio 2014, n. 6208](#)).



RISCATTI SERVIZI DPR 1092/73 e DPR 417/74

- **ART. 142 DPR 1092/73: DECORRENZA GIURIDICA e DECORRENZA ECONOMICA** per periodi non coperti da contribuzione
- **ART. 14 DPR 1092/73:**
 - Lettera A) Servizi resi in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'AGO;
 - Lettera F) Dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
 - Lettera G) Docente presso Università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art.18 L. n.311/58;
 - Lettera H) Lettore di lingua e letteratura italiana presso Università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. unico L. 45/57;
- **DPR 31/5/1974, n. 417 Art.116:** riscatto servizi prestati presso scuole Legalmente Riconosciuti, per i periodi i cui servizi stessi siano stati retribuiti (laddove vi è contribuzione INPS Gestione Privata opera la Ricongiunzione L. 29/79)



RISCATTI SERVIZI D. LGS. 564/96

D.LGS 564/96:

- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro
- Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei
- (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (riscatto ai soli fini della «misura»)

N.B.: tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31/12/1996;



RISCATTO SERVIZI D.lgs. 184/97 e L. 53/2000

D.lgs. 184/97:

- **periodi di lavoro subordinato all'estero** non totalizzabili ai sensi del regolamento CEE 1606/98, né resi utili a pensione presso altre gestioni previdenziali;
- **Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26 (C.D. Legge Signorello)** ai dipendenti statali il cui coniuge presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali (prima solo se il coniuge era anch'esso dipendente statale)

L. 53/2000:

- Congedi per la formazione
- Congedi per eventi e cause particolari (gravi e documentati motivi familiari)



Procedimento pratica di riscatto e valorizzazione conto assicurativo INPS

Pratiche ante subentro DEFINITE da Uffici Scolastici Provinciali:

- Valutazione della domanda e elaborazione tramite SIDI del calcolo dell'onere
- Invio all'interessato con Racc. A/R della proposta con modulo per accettazione/ rinuncia / accettazione parziale
- L'interessato deve inviare il modulo di accettazione **entro 5 giorni** dalla notifica della A/R (DPR 351/98)
- Successivamente all'acquisizione della accettazione del dipendente, l'USP emette il decreto e lo notifica:
 - Alla RTS uff. stipendi in caso di ACCETTAZIONE RATEALE –
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico di appartenenza;
 - all'interessato c/o la Scuola.
 - In caso di accettazione dell'onere in unica soluzione, il dipendente deve trasmettere all'USP copia del Mod. F24



Procedimento pratica di riscatto e valorizzazione conto assicurativo INPS

Pratiche elaborate da **INPS** per domande **successive al 31/8/2000 – post subentro:**

- Trasmissione provvedimento a mezzo raccomandata A/R contenente il modulo di accettazione/rinuncia/riesame
- Silenzio/assenso: entro **90 giorni** dalla ricezione della ricezione della A/R se l'interessato nulla dice la pratica si intende accettata con onere rateale
- Invio comunicazione ai soggetti interessati (RTS) per pagamento rateale oppure per pagamento in unica soluzione versamento con F24

RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 ART. 2

Riguarda la ricongiunzione di **tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione**

- E' la **ricongiunzione di una posizione assicurativa: non può essere «parziale»**
- **La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta; una seconda domanda può essere presentata solo qualora l'interessato possa far valere, successivamente alla prima, 10 anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque versati in costanza di effettiva attività lavorativa, oppure all'atto del definitivo collocamento a riposo (ultimo giorno di servizio).**
- La domanda va presentata in costanza di servizio, fatta eccezione per gli eredi in caso di decesso
- Per presentare la domanda di ricongiunzione per i contributi delle **Gestioni autonome (Artigiani – Coltivatori Diretti – Commercianti), devono sussistere almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente** successivamente all'ultimo contributo autonomo valorizzabile.
- La ricongiunzione legge 29/79 di norma è onerosa; ci sono anche ricongiunzioni ad onere zero, derivanti dal valore dei contributi versati nella gestione privata, dallo stipendio in godimento all'atto della domanda, dall'età del soggetto al momento di presentazione della domanda.
- A seguito delle disposizioni contenute nella legge 122/2010, gli oneri della ricongiunzione legge 29/79 sono notevolmente aumentati.



RICONGIUNZIONE LEGGE 45/90

Questa legge consente ai lavoratori che siano stati **iscritti a forme di previdenza per liberi professionisti (es. INARCASSA)** di chiedere la **ricongiunzione di tali contributi nella gestione in cui risulta iscritto quale lavoratore dipendente o autonomo.**

Anche in questo caso **non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.**



Fasi del procedimento Ricongiunzioni Legge 29/79 e 45/90

- A seguito della domanda presentata dal dipendente, viene chiesto alla competente gestione INPS il Mod. TRC
- Il TRC certifica tutta la contribuzione accreditata in gestione privata, nonché il valore dei contributi e l'importo complessivo degli stessi, opportunamente rivalutato, che è trasferibile alla gestione pubblica e che va a scomputo dell'onere
- L'ufficio competente quantifica la contribuzione ricongiungibile e l'onere dovuto in caso di accettazione
- Il provvedimento di ricongiunzione viene inviato all'interessato tramite raccomandata A/R

ACCETTAZIONE RICONGIUNZIONE

- Per i provvedimenti di competenza dell'Ufficio scolastico - relativi a domande presentate fino al 31/8/2000: la mancata accettazione equivale a rinuncia
- *Per provvedimenti di competenza INPS:*
 - Trasmissione provvedimento a mezzo raccomandata A/R contenente il modulo di accettazione/rinuncia/riesame
 - Silenzio/assenso: entro **90 giorni** dalla ricezione della ricezione della A/R se l'interessato nulla dice la pratica si intende accettata con onere rateale
 - Invio comunicazione ai soggetti interessati (RTS) per pagamento rateale oppure per pagamento in unica soluzione versamento con F24



RICONGIUNZIONI NON ONEROSE

All'interno della Gestione Pubblica, i rapporti tra le Casse sono regolati dagli **artt. 113/115** del **DPR 1092/73** (*Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*):

- **Art. 113:** I servizi resi alle dipendenze dello stato e quelli prestati presso enti locali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro (**CPDEL – CPI**) sono **ricongiungibili** a titolo **non oneroso**, cioè vengono trasferiti e unificati c/o l'ultima Cassa cui il lavoratore è iscritto.
- **Art. 114:** All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un **trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi** resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113.

L'accertamento e la determinazione della contribuzione accreditata presso la CPDEL o CPI è di competenza dell'Ente previdenziale.

ATTENZIONE:

Per questa tipologia di servizi l'Istituto Scolastico **non deve valorizzare il conto assicurativo** utilizzando eventuali vecchi MODELLI PA04 presenti a fascicolo perché la competenza alla valorizzazione del conto per tali periodi è dell'ente datore di lavoro e dell'ente previdenziale e non già degli Istituti Scolastici



MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Accredito figurativo per astensione obbligatoria - a titolo gratuito Art. 25 D.L.vo 151/2001.

La domanda va inoltrata all'Ente previdenziale, dal 2013 on line.

All'atto della richiesta, la dipendente deve essere in possesso almeno di 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Vengono riconosciuti 5 mesi e 1 giorno per ogni maternità; nel caso in cui ci sia contemporaneità con altra contribuzione il periodo non può essere riconosciuto (msg. INPS 4988 DEL 12/12/2017): in questo caso l'interessata dovrà presentare domanda nel fondo in cui la dipendente era a suo tempo iscritta in costanza di rapporto di lavoro (gestione privata).

2. Riscatto astensione facoltativa – oneroso - Art. 35 D.L.vo 151/2001

Possono essere **riscattati 6 mesi entro il 1[^] anno di vita del bambino**, qualora non ci sia altra contribuzione già accreditata nel periodo E' ammesso anche il riscatto parziale.



TOTALIZZAZIONE ESTERA

Questo regolamento riguarda la possibilità di **utilizzare i periodi di contribuzione** versata in **Enti previdenziali di Paesi aderenti all'Unione Europea** allo scopo di **aumentare l'anzianità pensionabile** per accedere al **diritto a pensione**.

Nel tempo, il **Regolamento** è stato **sottoscritto anche da altri Paesi**, ad esempio la **Svizzera** dal 01/06/2002

Procedimento:

- Il dipendente presenta all'INPS domanda di **totalizzazione estera**, con tutte le notizie utili (il Paese di riferimento, il periodo....)
- L'INPS cura l'accertamento con l'Ente previdenziale dello Stato estero e, una volta acquisiti i dati contributivi, emette un provvedimento
- La contribuzione estera, opportunamente quantificata, incrementerà la complessiva anzianità del lavoratore, consentendo di maturare i requisiti previsti dalla normativa italiana
- L'Inps pagherà solo la quota di pensione relativa al servizio prestato in Italia
- L'ente estero pagherà la propria quota di pensione secondo le proprie regole (sia anagrafiche che relative al calcolo)
- Si chiamano pensioni calcolate con il sistema del pro-rata



CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

L'Istituto della contribuzione volontaria è possibile per i dipendenti pubblici ai fini di seguito indicati:

- Coprire periodi di interruzione del servizio (es. aspettative senza assegni), in alternativa al riscatto
- Integrare i periodi di servizio part-time ai fini della **misura** della pensione (in alternativa al riscatto)
- Proseguire il versamento dei contributi dopo la cessazione dal servizio, per maturare i requisiti per il diritto a pensione (prosecuzione volontaria)

NOTA BENE

Il versamento della contribuzione volontaria **NON è ammesso se per gli stessi periodi l'interessato risulta iscritto a forme di previdenza obbligatoria** per lavoratori dipendenti o autonomi o per liberi professionisti

La domanda va presentata all'INPS; è possibile chiedere il versamento volontario per coprire fino ad un massimo di **6 mesi antecedenti la data della domanda**

Con la domanda di riscatto si valorizzano periodi pregressi rispetto all'istanza stessa; con i versamenti volontari si regolarizzano periodi in corso e successivi rispetto alla data della domanda.